



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 891

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Individuazione dei comuni ad elevata intensità turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita anche nelle giornate domenicali e festive - art. 1 comma 2 del provvedimento normativo concernente la "Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali".

Il giorno **03 Luglio 2020** ad ore **09:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il disegno di legge concernente la “Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali” è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 2 luglio 2020.

L'articolo 1, comma 1 della legge provinciale che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali stabilisce che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano, di norma, l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto stabilito in relazione all'attrattività turistica dei territori.

L'articolo 1, comma 2 stabilisce che la Giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive.

La presente deliberazione è assunta con i caratteri dell'urgenza in quanto, in sua assenza e mancando quindi l'individuazione dei comuni turistici o con attrattività commerciale turistica nei quali applicare la deroga, tutti gli esercizi di vendita al dettaglio presenti sull'intero territorio comunale, dalla data di entrata in vigore della legge, dovrebbero rispettare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, in conformità al principio generale di chiusura in tali giornate stabilito dall'articolo 1, comma 1 della legge stessa, penalizzando ulteriormente in provincia la già difficile ripresa economica, che fa forte affidamento anche sulle presenze turistiche della stagione estiva già in corso.

Si procede quindi con il presente provvedimento ad individuare i comuni ad elevata intensità turistica, precisando le prime aree a valenza commerciale/turistica che, sulla base degli indici di incremento di traffico e di passaggio domenicali e festivi connessi ai movimenti turistici e alla presenza di aree commerciali, ne permettono una prima identificazione. A questo riguardo, in prima applicazione e tenuto conto di specifici ordini del giorno al riguardo approvati dal Consiglio provinciale in occasione della votazione della legge in parola, sono stati assunti quali primari parametri la collocazione geografica su crocevia o vie di traffico turistico, la correlazione tra il flusso di traffico registrato nel Comune e la movimentazione delle presenze turistiche alberghiere, extra-alberghiere e degli alloggi per uso turistico degli ambiti turistici contigui e la presenza di aree commerciali. Con successivi provvedimenti sarà ulteriormente possibile l'identificazione più organica dei comuni ad attrattività commerciale/turistica.

L'articolo 1, comma 3 della legge che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali prevede poi un obbligatorio meccanismo di modifica o integrazione della presente deliberazione entro il 31 ottobre 2020, al fine di consentire ulteriori approfondimenti, anche attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti ed Enti interessati da questo nuovo assetto dell'attività commerciale in provincia di Trento. Gli effetti ed i punti di forza e debolezza che emergeranno nel primo periodo di applicazione potranno così concorrere a migliorarne, se del caso, la gestione futura.

Per quanto riguarda l'individuazione dei comuni ad elevata intensità turistica, si ricorre all'indicatore di turisticità. L'indicatore è calcolato, per ogni comune, come rapporto tra le presenze turistiche medie giornaliere negli esercizi alberghieri, negli esercizi extralberghieri e negli alloggi privati e la popolazione residente (moltiplicato per 10). L'indicatore rappresenta il numero medio giornaliero di presenze turistiche ogni 10 residenti nel comune; poiché la media provinciale è pari ad 1, si considerano ad elevata intensità turistica i comuni che presentano un valore dell'indice uguale o superiore alla media provinciale, quindi uguale o superiore a 1.

Pertanto sulla base delle elaborazioni prodotte dall'Istituto Provinciale di Statistica (ISPAT), nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è riportata la classificazione dei comuni che, attraverso la citata elaborazione, vengono individuati ad elevata intensità turistica in quanto hanno un indicatore uguale o maggiore della media provinciale e nei quali è quindi ammessa l'apertura degli esercizi commerciali anche nelle giornate domenicali e festive.

Come sopra richiamato, per quanto riguarda i comuni ad attrattività commerciale/turistica, l'urgenza non ne consente una organica e definitiva individuazione atteso che ciò può comportare una più complessa elaborazione di indici di valenza commerciale, coordinati con i dati relativi ai flussi turistici.

In prima adozione, nell'allegato n. 2 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono quindi riportati i comuni che sono individuati ad attrattività commerciale/turistica atteso che tale prima valutazione deriva dallo studio dei dati di entrata ed uscita nei fine settimana e festivi dai caselli autostradali della A22 e gli elementi dei passaggi automobilistici da e per le zone turistiche sulle principali arterie stradali che, tenuto conto della presenza di aree commerciali, permettono di identificare in prima applicazione i comuni ivi indicati come comuni ad attrattività commerciale/turistica.

Considerato quanto riportato all'articolo 1, comma 3 della legge che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali, si ritiene che quanto riportato negli allegati 1 e 2 si possa intendere operativo fino al 31 ottobre 2020 ovvero, se precedente, fino alla adozione del provvedimento modificativo o integrativo. Infatti, entro tale data dovrà essere concluso il confronto stabilito dal citato comma e pertanto potranno ricorrere i presupposti per confermare o eventualmente integrare e modificare quanto negli stessi riportato.

E' opportuno ricordare che in aggiunta a quanto disposto dal presente provvedimento il comma 4 della legge in parola stabilisce che "In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale in ordine alla programmazione di queste deroghe."

A ciò si aggiunga che il comma 5 individua i soggetti e le attività a cui non si applica la disciplina prevista dalla legge che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale concernente "Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali" ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3;
- viste le elaborazioni prodotte dall'Istituto Provinciale di Statistica (ISPAT) ed i dati di traffico e di entrata ed uscita dai caselli autostradali;
- considerata che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'entrata in vigore della legge che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali che è

- disciplinata dall'articolo 3 della medesima;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di individuare, in applicazione dei criteri e delle modalità riportati in premessa, quali comuni ad elevata intensità turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive, i comuni elencati nell'allegato n. 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. di individuare, in applicazione dei criteri e modalità riportati in premessa, quali comuni ad attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive quelli indicati nell'allegato 2 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3. di stabilire che quanto riportato in allegato al presente provvedimento è da intendersi operativo fino all'adozione del provvedimento di adeguamento ai risultati dell'iter stabilito al comma 3 dell'articolo 1 della legge che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali, che ne potrà confermare in via permanente la validità ovvero apportarne le opportune modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020;
4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'entrata in vigore della legge provinciale che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali che è disciplinata dall'articolo 3 della medesima;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul Bollettino ufficiale della Regione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 1199/1971 e ss.mm. .

Adunanza chiusa ad ore 09:54

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO 1) TABELLA COMUNI AD ELEVATA INTENSITA' TURISTICA

002 ALLEGATO 2) COMUNI AD ATTRATTIVITA' COMMERCIALE/TURISTICA

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**COMUNI INDIVIDUATI AD ELEVATA INTENSITA' TURISTICA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LE APERTURE
NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Progressivo	Codice Comune	Comune	Presenze turistiche ogni 10 residenti (esercizi alberghieri, extralberghieri, alloggi privati) (*)
1	5	Andalo	26
2	114	Mezzana	22
3	36	Campitello di Fassa-Ciampedel	19
4	39	Canazei-Cianacèi	15
5	143	Pinzolo	14
6	120	Molveno	13
7	233	Dimaro Folgarida	11
8	176	Soraga di Fassa-Soraga	8
9	250	San Giovanni di Fassa-Sen Jan	8
10	124	Nago-Torbole	8
11	213	Vermiglio	7
12	87	Folgaria	7
13	136	Peio	6
14	81	Fai della Paganella	6
15	102	Lavarone	6
16	113	Mazzin-Mazin	6
17	118	Moena-Moena	6
18	32	Calceranica al Lago	6
19	64	Commezzadura	5
20	245	Primiero San Martino di Castrozza	5
21	42	Carisolo	4
22	229	Ledro	4
23	247	Tre Ville	3
24	131	Ossana	3
25	184	Strembo	3
26	159	Ronzzone	3

27	196	Tesero	3
28	104	Levico Terme	3
29	50	Cavalese	3
30	153	Riva del Garda	3
31	137	Pellizzano	2
32	216	Vignola-Falesina	2
33	147	Predazzo	2
34	93	Giustino	2
35	29	Caderzone Terme	2
36	254	Ville di Fiemme	2
37	226	Ziano di Fiemme	2
38	142	Pieve Tesino	2
39	182	Stenico	2
40	150	Rabbi	2
41	52	Cavedago	2
42	179	Spiazzo	2
43	228	Comano Terme	2
44	134	Panchià	2
45	170	Sarnonico	2
46	231	San Lorenzo Dorsino	2
47	48	Castello Tesino	2
48	252	Borgo d'Anaunia	2
49	110	Malé	2
50	162	Ruffrè-Mendola	1
51	173	Sfruz	1
52	15	Bieno	1
53	9	Baselga di Pinè	1
54	51	Cavareno	1
55	6	Arco	1
56	47	Castello-Molina di Fiemme	1
57	34	Caldonazzo	1
58	11	Bedollo	1
59	163	Rumo	1

60	195	Terzolas	1
61	25	Brentonico	1
62	164	Sagron Mis	1
63	133	Palù del Fersina-Palai en Bersntol	1
64	59	Cinte Tesino	1
65	246	Sella Giudicarie	1
66	115	Mezzano	1
67	191	Tenno	1
68	138	Pelugo	1
69	230	Predaia	1
70	18	Bocenago	1
71	237	Amblar-Don	1
72	190	Tenna	1
73	40	Capriana	1
74	21	Bondone	1
75	109	Luserna-Lusérn	1
76	68	Croviana	1
77	156	Roncegno Terme	1
78	33	Caldes	1
79	155	Romeno	1
80	172	Segonzano	1
81	232	Valdaone	1

(*) L'indicatore è calcolato, per ogni comune, come rapporto tra la somma delle presenze turistiche medie giornaliere negli esercizi alberghieri, negli esercizi extralberghieri e negli alloggi privati e la popolazione residente (moltiplicato per 10). L'indicatore rappresenta il numero medio giornaliero di presenze turistiche ogni 10 residenti nel comune.

COMUNI INDIVIDUATI AD ATTRATTIVITA' COMMERCIALE/TURISTICA ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali in Provincia di Trento.

Sulla base di elementi che tengono conto della collocazione geografica su crocevia di traffico turistico, la correlazione tra il flusso di traffico registrato nel Comune o frazione e la movimentazione delle presenze turistiche alberghiere, extra-alberghiere e degli alloggi per uso turistico degli ambiti turistici contigui, dei flussi di traffico in entrata ed uscita nei fine settimana e festivi dai caselli autostradali della A22 e gli elementi dei passaggi automobilistici da e per le zone turistiche sulle principali arterie stradali che, tenuto conto della presenza di aree commerciali, permettono di identificare in prima applicazione i seguenti comuni come comuni ad attrattività commerciale/turistica

DRO

MADRUZZO - frazione Sarche

MORI – frazione Loppio

TIONE DI TRENTO